



VERBAND DER EUROPÄISCHEN SOZIALEN APOTHEKEN
EUROPEAN UNION OF THE SOCIAL PHARMACIES
UNION EUROPÉENNE DES PHARMACIES SOCIALES
UNIONE EUROPEA DELLE FARMACIE SOCIALI
EUROPESE UNIE VAN DE SOCIALE APOTHEKEN
EUROPEJSKA UNIA APTEK SOCIALNYCH
UNIÃO EUROPEIA DE FARMÁCIAS SOCIAIS

CONSORZIO FARMACEUTICO INTERCOMUNALE

DETERMINAZIONE
del
Direttore Generale Vicario

Prot. n. 48 del 26/01/2024

Oggetto: Fornitura n° 4 Media Card Olivetti, da installare sui misuratori fiscali in uso alle farmacie comunali di: Eboli 1, Salerno 2, Capaccio 1 e Agropoli – ditta La Greca Angelo & C. SRL socio unico – Via Pio X, 126 – 84043 Agropoli (SA)

C.I.G. B01F3475EB



VERBAND DER EUROPÄISCHEN SOZIALEN APOTHEKEN
EUROPEAN UNION OF THE SOCIAL PHARMACIES
UNION EUROPÉENNE DES PHARMACIÉS SOCIALES
UNIONE EUROPEA DELLE FARMACIE SOCIALI
EUROPESE UNIE VAN DE SOCIALE APOTHEKEN
EUROPEJSKA UNIA APTEK SOCIALNYCH
UNIÓN EUROPEA DE LAS FARMACIAS SOCIALES

Prot. n. 48 del 26/01/2024

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE VICARIO

Oggetto: Fornitura n° 4 Media Card Olivetti, da installare sui misuratori fiscali in uso alle farmacie comunali di: Eboli 1, Salerno 2, Capaccio 1 e Agropoli – ditta La Greca Angelo & C. SRL socio unico – Via Pio X, 126 – 84043 Agropoli (SA)

P.IVA 01996310650

CIG: B01F3475EB

VISTA la necessità di procedere all' acquisto di n° 4 Media card da installare sui misuratori fiscali in dotazione alle farmacie comunali di: Eboli 1, Salerno 2, Capaccio 1 e Agropoli;
VISTO che la ditta in oggetto è titolare del servizio di assistenza sui misuratori fiscali in dotazione alle Farmacie Comunali gestite dal Consorzio Farmaceutico Comunale;
VISTA la Legge 15/03/1997 n. 59 concernente Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed Enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 136/2010;
VISTO l'art. 17, comma 2 del D.LGS 36/2023;
VISTO l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs 36/2023;
VISTO l'art. 49, del D.lgs 36/2023, che prevede la possibilità di derogare al principio di rotazione nei casi specifici, comma 4,5 e 6 che in particolare consente la deroga per affidamenti diretti inferiori a € 5.000,00;
CONSIDERATO che trattandosi di affidamenti diretti puri ex art. 50, comma 1, lett. b) D.lgs 36/2023 quindi senza alcun vincolo di metodologie formali e stringenti, lo strumento per interagire con l'operatore economico possa essere individuato dal RUP secondo "le modalità più opportune per l'immediatezza, la semplificazione e l'ottimizzazione della procedura";
VISTA l'offerta n° 217 del 22/12/2023, pervenuta dal fornitore;
VISTO l'art. 1 comma commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 in virtù del quale l'Ente è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);
VISTA la delibera ANAC n. 584 del 19/12/2023, rubricata: *Indicazioni relative all'obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo in favore*

dell'Autorità per le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici; con la quale, in attuazione del nuovo Codice degli Appalti Pubblici è stato cambiato il modo di erogare il CIG da parte dell'ANAC;

VISTO il comunicato del Presidente dell'ANAC del 10/01/2024, rubricato: *Indicazioni di carattere transitorio sull'applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici in materia di digitalizzazione degli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro*; con il quale ha autorizzato le Stazioni Appaltanti, fino al 30/09/2024, a derogare all'utilizzo delle Piattaforme di approvvigionamento digitale e ha concesso alle stesse di poter accedere in autonomia alla Piattaforma dei Contratti Pubblici, per acquisire CIG di importo pari o inferiore a € 5000,00.

VISTO che l'operatore economico ha presentato una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dall'art. 52 del D.lgs 36/2023;

PRESO ATTO

delle verifiche sopra effettuate da cui risulta la regolarità contributiva e l'assenza di annotazioni sul casellario ANAC dell'operatore economico individuato è possibile, quindi procedere alla stipula del contratto;

DATO ATTO CHE

- Il sottoscritto, ha ricevuto la nomina a rappresentante legale del Consorzio Farmaceutico Intercomunale, con protocollo n° 1418 del 26/05/2021 (decorrenza 31/05/2021).

CONSIDERATO CHE

- l'art. 51, comma 1, lett. a) del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, che ha recentemente modificato il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120) in materia di procedure di affidamento sotto soglia, stabilendo che fino al 30 giugno 2023, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, in deroga all'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm e ii.);
- l'art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., prescrive l'adozione di una preventiva determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- che codesta amministrazione ha provveduto alla verifica del DURC e alla verifica dell'assenza di annotazioni tramite casellario informatico ANAC;
- che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non si necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l'affidamento per la fornitura del servizio richiesto è ricompreso nel limite di cui all'art. 50 del D.lgs 36/2023 e di cui all'art. 45 del D.I. 129/2018;
- che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione

RILEVATO che

la motivazione per procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 30, comma 1 del D. Lgvo 50/2016 è la seguente:

- il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la ditta in oggetto è titolare del servizio di assistenza dei misuratori fiscali in dotazione alle Farmacie Comunali gestite dal Consorzio Farmaceutico Comunale;
- il principio dell'efficacia viene rispettato, perché l'affidamento non è assegnato in ragione della convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze del Consorzio, che attraverso l'esecuzione del contratto, garantisce la regolare prosecuzione di dispensazione degli scontrini fiscali a fronte dell'acquisto di farmaci da parte dell'utenza delle farmacie presso le quali verranno installati i dispositivi acquistati;
 - il principio della tempestività viene assicurato perché la prestazione viene eseguita da una ditta che ha manifestato la disponibilità ad intervenire, per le manutenzioni ai misuratori fiscali, anche mediante chiamata nei giorni festivi;
 - il principio della proporzionalità viene garantito da un sistema di individuazione del contraente snello, che non richiede di acquisire nuovi requisiti e documentazione ed onere eccessivi;

DATO ATTO CHE

- il valore contrattuale dell'affidamento del servizio in oggetto è stato determinato fino alla concorrenza massima di €. 426,23 oltre Iva, se dovuta, in ragione di un anno e che quindi non supera la soglia pari a € 40.000,00 per cui è possibile procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii;
- all'affidamento della fornitura in oggetto, l'Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha assegnato il seguente CIG: B01F3475EB;
- ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016 il sottoscritto Direttore Generale Vicario ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse, anche potenziale;

ACQUISITI

- l'autocertificazione sul possesso dei requisiti generali ex art. 80 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i da parte del legale rappresentante della predetta Ditta;
- il DURC per la verifica della regolarità contributiva;

VISTI

- lo Statuto
- il Regolamento Spese in Economia
- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recente “Codice dei contratti pubblici”
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

AFFIDARE alla ditta La Greca Angelo & C. SRL socio unico – Via Pio X, 126 – 84043 Agropoli (SA) P.IVA 01996310650 - la fornitura dei componenti in oggetto, presso le farmacie ivi specificate;

DI DISPORRE che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA ed al rispetto degli obblighi di cui all’art. 3 della L. 136/2010, e comunque previa presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

DARE ATTO CHE

- per la fornitura in oggetto verrà corrisposto un importo di € 426,23 oltre IVA, se dovuta; è stato assegnato dall’ANAC il seguente CIG: B01F3475EB;
- il costo complessivo dell’affidamento trova copertura nel bilancio dell’Ente;
- ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato e integrato dall’allegato 2 dell’art.15 del D.Lgs 36/2023 (nuovo codice dei contratti pubblici) il Responsabile Unico del Procedimento è il dottor Giuseppe Garofalo;
- lo stesso non si trova, rispetto alla presente determinazione, in posizione di conflitto di interesse, anche potenziale.


LA GRECA ANGELO & C. s.r.l.
L'Amministratore
Per accettazione

IL DIRETTORE GENERALE VICARIO
dott. Romeo Nesi

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 39/1993)